

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Dott. Mauro Sebastianelli



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

Ancona, 18 novembre 2024

AGENDA

a. La Fusione

- I. Definizione e motivazioni economiche: cos'è? Quando e perché fare una fusione?
- II. Fonti normative e di prassi: dove si trovano le diverse discipline della fusione?
- III. Tipi di fusione: fusione propria – fusione per incorporazione – fusione transnazionale – fusione inversa
- IV. Fasi del processo di fusione: dal progetto all'atto di fusione
- V. Cenni ad aspetti contabili e fiscali della fusione
- VI. Il ruolo del Commercialista nella fusione: come consulente delle società interessate, come soggetto incaricato della revisione legale e come esperto che attesta la congruità del rapporto di cambio

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Dott. Mauro Sebastianelli



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

Ancona, 18 novembre 2024

b. La Scissione

- I. Definizione e motivazioni economiche: cos'è? Quando e perché fare una scissione?
- II. Fonti normative e di prassi: dove si trovano le diverse discipline della scissione?
- III. Tipi di scissione: scissione totale o parziale – scissione proporzionale o non proporzionale – scissione simmetrica o asimmetrica – scissione mediante scorporo – scissione transnazionale
- IV. Fasi del processo di scissione: dal progetto all'atto di scissione
- V. Cenni ad aspetti contabili e fiscali della scissione
- VI. Il ruolo del Commercialista nella scissione: come consulente della/e società interessate, come soggetto incaricato della revisione legale e come esperto che attesta la congruità del rapporto di cambio

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Dott. Mauro Sebastianelli



Ancona, 18 novembre 2024

c. Case Studies

- A. Il caso particolare della scissione in favore del socio unico e del socio unico dell'unico socio: criticità ed obiettivi
- B. Problema di retrodatazione contabile della fusione nel caso in cui l'atto venga stipulato nei primi mesi dell'esercizio successivo a quello a cui si vorrebbe riferire la retrodatazione
- C. Scissione di un ente del terzo settore (associazione riconosciuta) in favore di altro ente del terzo settore (fondazione)

d. Questions & Answers

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Dott. Mauro Sebastianelli



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

Ancona, 18 novembre 2024

FUSIONE – DEFINIZIONE E MOTIVAZIONI (I)

La fusione rappresenta la forma di aggregazione aziendale più completa con l'unificazione sia giuridica che economica dei soggetti che vi partecipano.

Consiste nella concentrazione di due o più società in un'unica società preesistente (fusione per **incorporazione**) o di nuova costituzione (fusione **propria**).

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Dott. Mauro Sebastianelli



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

Ancona, 18 novembre 2024

FUSIONE – DEFINIZIONE E MOTIVAZIONI (II)

La fusione può trovare le proprie motivazioni in una serie di diverse circostanze, fra cui le principali possono essere:

- Crescita dimensionale finalizzata ad un miglior posizionamento sul mercato;
- Economie di scala derivanti dalla eliminazione di una *legal entity* (minori costi amministrativi, bancari, logistici, produttivi);
- Penetrazione di nuovi mercati (sia dal punto di vista della tipologia di *business* che geografico);
- Acquisizione di brevetti, licenze, segreti di fabbricazione e know-how;
- Incremento ed integrazione della capacità produttiva degli impianti;
- Riorganizzazione nell'ambito di un Gruppo societario.

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Dott. Mauro Sebastianelli



Ancona, 18 novembre 2024

FUSIONE – FONTI NORMATIVE E DI PRASSI

- Articoli da 2501 a 2505 – quater, codice civile: disciplina civilistica della fusione
- Articoli 172, 174, 178, 179, 180 E 181 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR): disciplina fiscale della fusione ai fini delle imposte dirette (fusione domestica e transnazionale)
- Prassi dell'Amministrazione finanziaria (specie in materia di elusione – prima ed abuso del diritto – ora)
- Documento OIC n. 4 «Fusione e scissione»: disciplina contabile della fusione
- Norme di comportamento dei consigli notarili (con particolare rilevanza a quello di Milano e del Triveneto): prassi notarili con cui vengono proposte soluzioni a questioni controverse di tipo societario

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Dott. Mauro Sebastianelli



Ancona, 18 novembre 2024

FUSIONE – TIPOLOGIE

La normativa civilistica non contiene una definizione di fusione ma specifica le modalità attraverso cui può eseguirsi:

- Fusione propria o per unione (due soggetti distinti danno vita ad una nuova entità)
- Fusione per incorporazione (uno dei soggetti coinvolti nella fusione non si estingue ed è la risultante dell'operazione)
- Fusione per incorporazione di soggetto di cui si detiene una partecipazione rilevante o totalitaria
- Fusione inversa (è una fusione per incorporazione in cui la società partecipata incorpora la società partecipante)
- Fusione omogenea (fusione fra società di capitali o fra società delle persone)
- Fusione progressiva (fusione fra una società di capitali ed una di persone con risultante la società di capitali)
- Fusione regressiva (fusione fra una società di capitali ed una di persone con risultante la società di persone)
- Fusione transfrontaliera (fusione in cui uno dei soggetti partecipanti non è residente in Italia)

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Dott. Mauro Sebastianelli



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

Ancona, 18 novembre 2024

FUSIONE – FASI (I) - PROGETTO



ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE


Dott. Mauro Sebastianelli



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

Ancona, 18 novembre 2024

FUSIONE – FASI (II) – DECISIONE ED ATTO



ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Dott. Mauro Sebastianelli



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

Ancona, 18 novembre 2024

ASPETTI CONTABILI DELLA FUSIONE

- Differenze da concambio (I)
 - Originano nelle fusioni fra soggetti indipendenti non legati da rapporti di

Valore
dell'aumento di
capitale sociale
della società
incorporante

Quota di patrimonio
netto contabile della
incorporata di
competenza dei soci

Disavanzo:
differenza positiva
Avanzo: differenza
negativa

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Dott. Mauro Sebastianelli



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

Ancona, 18 novembre 2024

Differenze da concambio (II)

- se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6) dell'art. 2426 c.c., ad avviamento;
- se dalla fusione emerge un avanzo, esso deve essere imputato ad apposita voce del patrimonio netto, oppure, quando l'avanzo sia riconducibile alla previsione di risultati economici sfavorevoli, ad apposita voce del passivo nell'ambito dei fondi per rischi e oneri.

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Dott. Mauro Sebastianelli



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

Ancona, 18 novembre 2024

• Differenze da annullamento (I)

- Le differenze da annullamento originano tra soggetti legati fra loro da legami di partecipazione

Valore della
partecipazione nella
società incorporata
iscritto nel bilancio
della incorporante

Quota di patrimonio
netto contabile della
incorporata di
competenza della
incorporante

Disavanzo:
Differenza positiva
Avanzo: differenza
negativa

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Dott. Mauro Sebastianelli



Ancona, 18 novembre 2024

• Differenze da annullamento (II)

L'avanzo da annullamento (ovvero differenza negativa) dovrà essere imputato:

- Se l'avanzo è riconducibile al **valore attuale di oneri e/o perdite future**, o ad avviamento negativo per insufficiente redditività, sarà iscritto ad un fondo denominato "fondo rischi per oneri e perdite da fusione", che verrà utilizzato negli esercizi successivi, al verificarsi delle perdite e degli oneri;
- Se l'avanzo ha natura di **utile**, o corrisponde a **rivalutazione di beni** della partecipata, sarà iscritto in bilancio con la denominazione "Riserva avanzo di fusione".

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Dott. Mauro Sebastianelli



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

Ancona, 18 novembre 2024

Differenze da annullamento (III)

Il **Disavanzo** da annullamento (ovvero differenza positiva) dovrà essere imputato:

- **Ad avviamento**, se la differenza positiva tra l'importo della partecipazione iscritta nel bilancio dell'incorporante e il patrimonio netto contabile dell'incorporata, è attribuibile al maggior valore economico **pagato** a suo tempo dall'incorporante per fattori diversi da quelli attribuibili ad un plusvalore latente dei beni costituenti il patrimonio netto dell'incorporata;
- **Agli elementi dell'attivo patrimoniale ricevuti dall'incorporata**, se la differenza è relativa a plusvalori latenti pagati in sede d'acquisto della partecipazione da parte della società incorporante, e relativi alle differenze esistenti tra i valori di mercato dei beni dell'incorporata e il loro valore contabile esposto in bilancio;
- **Come componente negativo iscritto a conto economico**, se la differenza pagata rispetto alla consistenza contabile del patrimonio netto dell'incorporata non trova giustificazione economica nell'avviamento, o nel plusvalore latente dei beni ricevuti, bensì solo in un cattivo affare concluso in sede di acquisto della partecipazione da parte dell'incorporante.

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Dott. Mauro Sebastianelli



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

Ancona, 18 novembre 2024

FUSIONE: PRINCIPALI ASPETTI FISCALI

Da un punto di vista fiscale, si rappresenta quanto segue:

1. Ai fini delle imposte sui redditi, l'operazione è neutrale come previsto dall'art. 172, T.U.I.R.: pertanto, tutti i trasferimenti di *asset*, di crediti e di altre poste non costituiscono fattispecie realizzativa ai fini delle imposte sui redditi;
2. Ai fini I.V.A., l'operazione è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 3, D.P.R. n. 633/1972, per carenza del presupposto oggettivo, atteso che la stessa non configura una prestazione di servizi;
3. Essendo la fusione qualificabile come una *“vicenda meramente organizzativa senza modificazioni di natura giuridica e/o patrimoniale in relazione agli immobili”*, il relativo atto deve essere classificato nella categoria degli atti non aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. Ne deriva che l'imposta di registro è dovuta in misura fissa di Euro 200.

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Dott. Mauro Sebastianelli



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

Ancona, 18 novembre 2024

FUSIONE: ABUSO DEL DIRITTO (I)

Tenuto conto della particolare convenienza dell'operazione da un punto di vista fiscale, atteso che la stessa consente la **«circolazione» di beni e di aziende in sostanziale neutralità fiscale** sia ai fini delle imposte dirette che indirette, l'Ordinamento Tributario ha introdotto la disciplina dell'**abuso del diritto**, di cui all'art. 10-bis, Legge n. 212/2000 (statuto del contribuente), volto a colpire *«una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti»*.

- a) **operazioni prive di sostanza economica** i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali.
- b) **vantaggi fiscali indebiti** i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.

Es. Resp. n. 84 del 2024, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che costituisce abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000 un'operazione di **fusione** seguita da **scissione non proporzionale**, ove questa celi **un'operazione non tassata di trasferimento di partecipazioni tra i soci originari**.

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Dott. Mauro Sebastianelli



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

Ancona, 18 novembre 2024

FUSIONE: ABUSO DEL DIRITTO (II)

- Fusione con finalità di liquidazione

Una fattispecie che è stata talora messa in discussione è quella di un'operazione di fusione per incorporazione finalizzata ad accorciare una preesistente catena partecipativa e che venga posta in essere in luogo della liquidazione della società controllata. Si sostiene che in queste ipotesi il vantaggio tributario sarebbe costituito dalla possibilità di ridurre la catena partecipativa in continuità di valori senza far emergere e tassare i plusvalori sui beni dell'incorporata e si discute, poi, sulla natura indebita o meno di questo vantaggio.

- MLBO (Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento)

È una fattispecie che trova la propria disciplina civilistica nell'art. 2501-bis, c.c.. Da un punto di vista dell'abuso del diritto, l'Amministrazione Finanziaria ha contestato il fatto che le operazioni di MLBO, sarebbero prive di valide ragioni economiche, sostenendo che l'unica finalità perseguita dalla struttura dell'operazione, sebbene basata su strumenti leciti, era quella di consentire la deduzione di interessi passivi dal reddito della *target*.

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Dott. Mauro Sebastianelli



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

Ancona, 18 novembre 2024

IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA NELLA FUSIONE

Il Commercialista nell'ambito dell'operazione di fusione (così come in altre operazioni societarie straordinarie) può essere chiamato a svolgere diverse funzioni a seconda del ruolo che ricopre nell'ambito della/e società interessate dall'operazione:

- **Consulente di una o delle società che partecipano alla fusione**: dovrà rappresentare ai soci tutti gli aspetti dell'operazione e le conseguenze, collaborare con gli organi amministrativi delle società nella predisposizione del progetto di fusione, della situazione patrimoniale (ex art. 2501-quater, c.c.) della relazione (ex art. 2501-quinquies, c.c.), collaborare con il Notaio prescelto nella predisposizione delle delibere di fusione, curare gli aspetti contabili in capo alla incorporante o risultante dalla fusione, coadiuvare le società nelle comunicazioni da fare agli *stakeholders*;
- **Soggetto incaricato della revisione legale dei conti**: nella MLBO (art. 2501 – *bis*, c.c.), al progetto di fusione deve essere allegata una relazione sulle ipotesi ed elementi utilizzati per la predisposizione dei Dati Previsionali, volta a «certificare» la loro correttezza;

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Dott. Mauro Sebastianelli



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

Ancona, 18 novembre 2024

IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA NELLA FUSIONE

- Esperto nominato per redigere la relazione ex art. 2501 – sexies, c.c.: l'esperto (obbligatoriamente iscritto al registro dei revisori legali) dovrà redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote. La relazione dovrà indicare i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio, le eventuali difficoltà di valutazione, e dovrà contenere un parere sulla adeguatezza dei metodi seguiti (da parte dell'organo amministrativo) e sul peso di ciascuno di essi. La designazione dell'esperto, qualora la risultante dalla fusione sia una società per azioni o in accomandita per azioni, è ad opera del Tribunale territorialmente competente in base alla sede legale della società incorporante, qualora, invece, la risultante sia una società a responsabilità limitata o una società di persone, la nomina è a cura delle società.
 - Nel caso di fusione di società di persone con società di capitali, l'esperto deve anche stimare il patrimonio della società di persone ai sensi dell'art. 2343, c.c. (stima nei conferimenti).
 - La relazione dell'esperto può essere rinunciata all'unanimità da parte dei soci / azionisti.
 - L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alla fusione.

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Dott. Mauro Sebastianelli



Ancona, 18 novembre 2024

SCISSIONE – DEFINIZIONE E MOTIVAZIONI (I)

È l'operazione con la quale una società trasferisce il suo patrimonio o parte di esso ad una o più società beneficiarie. La scissione realizza effetti opposti alla fusione.

In altre parole, il patrimonio di una società viene assegnato ad una o più società, anche di nuova costituzione, in cambio dell'assegnazione ai soci della società scissa (o alla società stessa – scissione mediante scorporo) di azioni o quote delle beneficiarie del trasferimento patrimoniale.

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Dott. Mauro Sebastianelli



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

Ancona, 18 novembre 2024

SCISSIONE – DEFINIZIONE E MOTIVAZIONI (II)

La scissione può trovare le proprie motivazioni in una serie di diverse circostanze, fra cui le principali possono essere:

- Decentramento dei compiti e delle decisioni;
- Strategie di carattere finanziario e organizzativo (ad esempio: creazione di *holding, spin-off* immobiliare);
- Risanamento delle imprese in crisi, attraverso la separazione di attività operative in perdita da quelle redditizie;
- Separazione di attività finalizzata al successivo ingresso di terzi investitori;
- Agevolare il passaggio generazionale;
- Dirimere o evitare dissidi fra soci/azionisti di una società.

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Dott. Mauro Sebastianelli



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

Ancona, 18 novembre 2024

SCISSIONE – FONTI NORMATIVE E DI PRASSI

- Articoli da 2506 a 2506 – quater, codice civile: disciplina civilistica della scissione
- Articoli 173, 174, 178, 179, 180 E 181 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR): disciplina fiscale della scissione ai fini delle imposte dirette (scissione domestica e transnazionale)
- Prassi dell'Amministrazione finanziaria (specie in materia di elusione – prima ed abuso del diritto – ora)
- Documento OIC n. 4 «Fusione e scissione»: disciplina contabile della scissione
- Norme di comportamento dei consigli notarili (con particolare rilevanza a quello di Milano e del Triveneto): prassi notarili con cui vengono proposte soluzioni a questioni controverse di tipo societario.

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Dott. Mauro Sebastianelli



Ancona, 18 novembre 2024

SCISSIONE – TIPOLOGIE (I)

La normativa civilistica non contiene una definizione di scissione ma specifica le modalità attraverso cui può eseguirsi.

IN BASE AL PATRIMONIO TRASFERITO:

- **Scissione totale:** una società (scissa) assegna il suo intero patrimonio a più società preesistenti (incorporazione) o di nuova costituzione; in questo caso le beneficiarie devono essere almeno due altrimenti si concretizzerebbe un'operazione di fusione e la società scissa si estingue.
- **Scissione parziale:** una società (scissa) trasferisce parte del suo patrimonio ad una o più società preesistenti o di nuova costituzione e le relative azioni o quote ai propri soci.

IN BASE ALLE CARATTERISTICHE DELLE BENEFICIARIE:

- **Scissione a favore di New Company:** le beneficiarie nascono a seguito della scissione.
- **Scissione per incorporazione:** le beneficiarie sono già esistenti.
- **Scissione mista:** in questo caso le beneficiarie sono in parte NewCo e in parte esistenti.

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Dott. Mauro Sebastianelli



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

Ancona, 18 novembre 2024

SCISSIONE – TIPOLOGIE (II)

IN BASE ALLA MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DI C.S. DELLE BENEFICIARIE:

- **Scissione proporzionale:** vengono assegnate ai soci della società scissa le quote di capitale sociale delle beneficiarie mantenendo la stessa proporzione che hanno nella scissa.
- **Scissione non proporzionale:** vengono assegnate ai soci della scissa le quote di capitale sociale delle beneficiarie con diverse proporzioni rispetto a quelle che detenevano nella scissa.

IN BASE ALLA RESIDENZA DELLE SOCIETÀ COINVOLTE:

- **Scissione domestica:** tutte le società coinvolte nell'operazione sono soggetti di diritto italiano.
- **Scissione transfrontaliera:** una o più società coinvolte nell'operazione sono soggetti non residenti nel territorio dello Stato.

IN BASE ALLA PARTECIPAZIONE DEI SOCI DELLA SCISSIONE NELLA/E BENEFICIARIA/E:

- **Scissione simmetrica:** quando i soci della scissa partecipano a tutte le società beneficiarie.
- **Scissione asimmetrica:** quando i soci della scissa non partecipano ad una o più società beneficiarie venendo compensata la loro partecipazione con una "maggiore" partecipazione in un'altra beneficiaria.

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Dott. Mauro Sebastianelli



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

Ancona, 18 novembre 2024

SCISSIONE – TIPOLOGIE (III)

UN NUOVO E PARTICOLARE TIPO DI SCISSIONE – LA SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO (ART. 2506.I, C.C.) - introdotta nel 2023.

Definizione: operazione straordinaria consistente nell'attribuzione di parte del patrimonio della scindenda ad una società (New-Co o pre-esistente) e la contestuale assegnazione delle quote/azioni emesse da quest'ultima alla stessa società scissa, così rappresentando una modalità alternativa al conferimento per trasferire rami di azienda, partecipazioni ed anche singoli *asset*.

Motivazione economica: potrebbe essere un valido strumento per separare gli *asset* immobiliari dalla società operativa, riducendo così ogni possibile rischio imprenditoriale. Per tale motivo, viene vista come un'operazione molto valida per creare:

- *holding* di famiglia, capogruppo che detiene le società operative;
- *sub-holding*, società *holding* che si inserisce tra la *holding* di famiglia e le società operative.

In entrambi i casi, però, la società scissa (che trasferisce il patrimonio alla beneficiaria) deve mantenere ugualmente una porzione di bene (seppur minima) per rispondere al principio della “continuità dell'attività”.

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Dott. Mauro Sebastianelli



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

Ancona, 18 novembre 2024

SCISSIONE – FASI: DAL PROGETTO ALL'ATTO

Adempimento	Riferimento normativo	Note
Redazione e deposito del progetto di scissione presso la sede sociale e il registro imprese	art.2506- <i>bis</i> c.c. art.2501- <i>ter</i> c.c.	A cura dell'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione. In alternativa, il deposito può avvenire sul sito internet della società.
Situazione patrimoniale	art.2506- <i>ter</i> c.c. art.2501- <i>quater</i> c.c.	Derogabile dai soci.
Relazione dell'organo amministrativo	art.2506- <i>ter</i> c.c. art.2501- <i>quinquies</i> c.c.	Derogabile dai soci. L'organo amministrativo comunica ai soci eventuali modifiche intervenute.
Relazione degli esperti	art.2501- <i>sexies</i> c.c.	Derogabile dai soci. Non necessaria in caso di scissione proporzionale (senza concambio).
Relazione di stima ex art. 2343 c.c.	art.2501- <i>sexies</i> c.c.	Solo in caso di aumento di capitale della beneficiaria con poste non patrimoniali.
Deposito, presso le sedi delle società partecipanti, del progetto di scissione, delle situazioni patrimoniali e dei bilanci degli ultimi tre esercizi	art.2506- <i>ter</i> c.c. art.2501- <i>septies</i>	A cura dell'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione. Il deposito può avvenire in alternativa sul sito internet della società.
Decisione in ordine alla scissione (presso notaio)	art.2506- <i>ter</i> c.c. art.2502 c.c.	I soci deliberano in merito alla scissione.
Iscrizione nel registro delle imprese della decisione in ordine alla scissione	art.2506- <i>ter</i> c.c. art.2502- <i>bis</i> c.c.	La decisione di scissione deve essere depositata, insieme ai documenti di cui all'art.2501- <i>septies</i> c.c., a cura del notaio.
Opposizione dei creditori	art.2506- <i>ter</i> c.c. art.2503 c.c.	Tra la decisione in ordine alla scissione e l'atto di scissione devono trascorrere 60 giorni.
Atto di scissione (presso notaio)	art.2506- <i>ter</i> c.c. art.2504 c.c.	Da iscrivere a cura del notaio nel Registro imprese.

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Dott. Mauro Sebastianelli

Ancona, 18 novembre 2024

ASPETTI CONTABILI DELLA FUSIONE

DIFFERENZA DA CONCAMBIO

DISAVANZO

Patrimonio netto contabile della scissa, ricevuto dalla beneficiaria



Aumento C.S. della beneficiaria attribuito ai soci della scissa

AVANZO

Patrimonio netto contabile della scissa, ricevuto dalla beneficiaria



Aumento C.S. della beneficiaria attribuito ai soci della scissa

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Dott. Mauro Sebastianelli

Ancona, 18 novembre 2024

DIFFERENZA DA CONCAMBIO

- Se dalla scissione emerge un disavanzo (differenza positiva), esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo della beneficiaria e, per differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6) dell'art. 2426 c.c., ad avviamento;
- Se dalla scissione emerge un avanzo (differenza negativa), esso deve essere imputato ad apposita voce del patrimonio netto, oppure, quando l'avanzo sia riconducibile alla previsione di risultati economici sfavorevoli, ad apposita voce del passivo nell'ambito dei fondi per rischi e oneri.

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Dott. Mauro Sebastianelli

Ancona, 18 novembre 2024

DIFFERENZA DA ANNULLAMENTO (I)

SOLO SE LA BENEFICIARIA DETIENE PARTECIPAZIONE NELLA SCISSA

DISAVANZO

Patrimonio netto contabile della scissa, ricevuto dalla beneficiaria

<

Valore di iscrizione della partecipazione detenuta dalla beneficiaria nella scissa

AVANZO

Patrimonio netto contabile della scissa, ricevuto dalla beneficiaria

>

Valore di iscrizione della partecipazione detenuta dalla beneficiaria nella scissa

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Dott. Mauro Sebastianelli

Ancona, 18 novembre 2024

DIFFERENZA DA ANNULLAMENTO (II)

Il Disavanzo da annullamento (differenza positiva) dovrà essere imputato:

- Ad avviamento, se la differenza positiva tra l'importo della partecipazione iscritta nel bilancio della beneficiaria e il patrimonio netto contabile della scissa, è attribuibile al maggior valore economico pagato a suo tempo dalla beneficiaria per fattori diversi da quelli attribuibili ad un plusvalore latente dei beni costituenti il patrimonio netto della scissa;
- Agli elementi dell'attivo patrimoniale ricevuti dalla beneficiaria, se la differenza è relativa a plusvalori latenti pagati in sede d'acquisto della partecipazione da parte della società beneficiaria, e relativi alle differenze esistenti tra i valori di mercato dei beni della scissa e il loro valore contabile esposto in bilancio;
- Come componente negativo iscritto a conto economico, se la differenza pagata rispetto alla consistenza contabile del patrimonio netto della scissa non trova giustificazione economica nell'avviamento, o nel plusvalore latente dei beni ricevuti, bensì solo in un cattivo affare concluso in sede di acquisto della partecipazione da parte della beneficiaria.

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Dott. Mauro Sebastianelli

Ancona, 18 novembre 2024

DIFFERENZA DA ANNULLAMENTO (III)

L'avanzo da annullamento (differenza negativa) dovrà essere imputato:

- Se l'avanzo è riconducibile al valore attuale di oneri e/o perdite future, o ad avviamento negativo per insufficiente redditività, sarà iscritto ad un fondo denominato “fondo rischi per oneri e perdite da scissione”, che verrà utilizzato negli esercizi successivi, al verificarsi delle perdite e degli oneri;
- Se l'avanzo ha natura di utile, o corrisponde a rivalutazione di beni della partecipata, sarà iscritto in bilancio con la denominazione “Riserva avanzo di scissione”.

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Dott. Mauro Sebastianelli



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

Ancona, 18 novembre 2024

SCISSIONE: PRINCIPALI ASPETTI FISCALI

Da un punto di vista fiscale, si rappresenta quanto segue:

1. Ai fini delle imposte sui redditi, l'operazione è neutrale come previsto dall'art. 173, T.U.I.R.: pertanto, tutti i trasferimenti di asset, di crediti e di altre poste non costituiscono fattispecie realizzativa ai fini delle imposte sui redditi;
2. Ai fini I.V.A., l'operazione è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 3, D.P.R. n. 633/1972, per carenza del presupposto oggettivo, atteso che la stessa non configura una prestazione di servizi;
3. Essendo la scissione qualificabile come una *“vicenda meramente organizzativa senza modificazioni di natura giuridica e/o patrimoniale in relazione agli immobili”*, il relativo atto deve essere classificato nella categoria degli atti non aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. Ne deriva che l'imposta di registro è dovuta in misura fissa di Euro 200.

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Dott. Mauro Sebastianelli



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

Ancona, 18 novembre 2024

SCISSIONE: ABUSO DEL DIRITTO

Il Legislatore, mediante la disciplina dell'abuso del diritto, ha inteso colpire alcuni particolari tipi di scissione fra cui:

- Scissione di sola liquidità

Le operazioni di scissione, proporzionale o non proporzionale, che prevedono l'attribuzione alle beneficiarie di risorse essenzialmente o esclusivamente finanziarie (i.e. disponibilità liquide, titoli azionari e obbligazionari, ecc.), anche dette «*scissioni di cassa*», rappresentano uno strumento altamente versatile che ben si presta all'attuazione di riorganizzazioni aziendali. Dal punto di vista dell'abuso del diritto, il rischio è che queste operazioni vengano equiparate a distribuzioni di dividendi (tassate). L'abuso deriverebbe dall'utilizzo di una operazione neutrale (la scissione) in luogo della distribuzione dei dividendi (tassata) senza effettiva sostanza economica sottostante.

Recentemente, l'Agenzia è tornata a occuparsi della legittimità delle scissioni di sola liquidità con la risposta a interpello n. 263 del 21 marzo 2023, che ha disvelato un atteggiamento alquanto restrittivo.

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Dott. Mauro Sebastianelli



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

Ancona, 18 novembre 2024

SCISSIONE: ABUSO DEL DIRITTO

- Spin – off immobiliare

In determinate circostanze, le società commerciali possono decidere di scorporare l'attività di gestione degli immobili da quella tipica attraverso una scissione societaria che viene definita «*spin off immobiliare*».

L'aspetto controverso di queste operazioni è dato dai possibili arbitraggi che si prospettano qualora lo *spin off* sia destinato a consentire l'uso privato dei cespiti da parte dei soci della società immobiliare nata dalla scissione pur senza il formale passaggio dei beni ai soci per effetto di assegnazione in natura (operazione realizzativa, per la società che procede all'assegnazione).

E ancora, criticità potrebbero scaturire dal successivo realizzo sul mercato del valore patrimoniale dei cespiti immobiliari mediante alienazione della partecipazione nella società beneficiaria (o nella società scissa, ove i cespiti siano rimasti nella società di origine e siano stati scissi rami aziendali industriali o commerciali).

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Dott. Mauro Sebastianelli



Ancona, 18 novembre 2024

IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA NELLA SCISSIONE

Il Commercialista nell'ambito dell'operazione di scissione può essere chiamato a svolgere diverse funzioni a seconda del ruolo che ricopre nell'ambito della/e società interessate dall'operazione:

- **Consulente di una o delle società che partecipano alla scissione:** dovrà rappresentare ai soci tutti gli aspetti dell'operazione e le conseguenze, collaborare con gli organi amministrativi delle società nella predisposizione del progetto di scissione, della situazione patrimoniale (ex artt. 2506-ter/2501-quater, c.c.) della relazione (ex artt. 2506-ter/2501-quinquies, c.c.), collaborare con il Notaio prescelto nella predisposizione delle delibere di scissione, curare gli aspetti contabili in capo alla scissa ed alla beneficiaria, coadiuvare le società nelle comunicazioni da fare agli *stakeholders*;
- **Esperto nominato per redigere la relazione ex artt. 2506-ter/2501 – sexies, c.c.:** l'esperto (obbligatoriamente iscritto al registro dei revisori legali) dovrà redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote (Cfr. quanto scritto relativamente all'esperto nella fusione).

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Dott. Mauro Sebastianelli



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

Ancona, 18 novembre 2024

Questions & Answers



ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Dott. Mauro Sebastianelli



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

Ancona, 18 novembre 2024

CASE STUDIES (I)

Scissione in favore del socio unico e del socio unico dell'unico socio: criticità ed obiettivi

Nelle riorganizzazioni dei gruppi societari, frequentemente, si rende necessario attribuire una parte del patrimonio di una società (solitamente operativa) alla *holding* socio unico. Infatti, con l'intento di separare un patrimonio immobiliare o mobiliare (partecipazioni) dal rischio insito nell'attività d'impresa, qualora la società operativa abbia già un socio persona giuridica al suo vertice, l'operazione di scissione appare quella più rispondente alle finalità, oltretutto quella che consente di minimizzare il carico fiscale, stante la sua neutralità sancita dall'art. 173 del TUIR e la sua esclusione dal campo di applicazione dell'IVA.

Nella pratica professionale e, specialmente, nelle operazioni di *Leveraged Buy Out*, non è infrequente che fra la *holding* e la società operativa si interponga una società veicolo la cui finalità è quella di contrarre il finanziamento per l'acquisto delle partecipazioni nella target ed essere, successivamente, oggetto di *reverse merge*. Considerato che questo tipo di operazione può essere propedeutico all'ingresso di terze economie nella compagine sociale della target, può verificarsi l'esigenza della stessa, prima di eventuali operazioni sul capitale, ma una volta che la società veicolo sia stata costituita, di scindere una parte del proprio patrimonio (immobiliare o mobiliare) in favore dell'unico socio (*holding*) del proprio unico socio.

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Dott. Mauro Sebastianelli



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

Ancona, 18 novembre 2024

CASE STUDIES (I)

Scissione in favore del socio unico e del socio unico dell'unico socio: criticità ed obiettivi

Fattibilità giuridica dell'operazione: la scissione in favore del socio unico dell'unico socio, seppur non direttamente disciplinata dall'ordinamento giuridico, ricalca *in toto* la scissione in favore del socio unico (applicabile in virtù dell'applicazione alla scissione dell'art. 2505, c.c. come da rimando dell'art. 2506 – *ter*, c.c.), pertanto non si ravvisano profili ostativi all'esecuzione di tale operazione a condizione che, come nel presente caso, l'operazione abbia i caratteri di una operazione di effettiva riorganizzazione aziendale, come già affermato dalla miglior dottrina notarile (cfr. Busani A., in "La scissione nell'unico socio dell'unico socio" in *Le Società* n. 5/2011).

Tematica abuso del diritto: il c.d. *spin - off* immobiliare non configura in alcun modo una fattispecie abusiva laddove, come nel caso di specie, sia finalizzato a separare l'attività *core* dall'attività immobiliare, per sviluppare nel migliore dei modi le due attività (cfr. *ex multis*, Rispp. AdE n. 75 del 20/11/2018, n. 139 del 27/12/2018, n. 53 del 13/2/2019 e n. 72 del 21/02/2020).

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE


Dott. Mauro Sebastianelli



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

Ancona, 18 novembre 2024

Scissione in favore del socio unico e del socio unico dell'unico socio: criticità ed obiettivi



L'immobile detenuto da Gamma S.p.a., per effetto della scissione viene trasferito direttamente ad ALFA senza passare da BETA

- GAMMA elimina dall'attivo l'immobile e riduce il PN
- BETA riduce la partecipazione in GAMMA del valore del bene immobile e riduce il PN
- ALFA riduce il valore della partecipazione in BETA, ma iscrive nell'attivo l'immobile (PN invariato)

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Dott. Mauro Sebastianelli



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

Ancona, 18 novembre 2024

CASE STUDIES (II)

Retrodatazione contabile della fusione (e della scissione) nel caso in cui l'atto venga stipulato nei primi mesi dell'esercizio successivo a quello a cui si vorrebbe riferire la retrodatazione

Nelle riorganizzazioni all'interno dei Gruppi societari, spesso capita che le operazioni straordinarie vengano poste in essere negli ultimi mesi dell'anno (solitamente da settembre in poi), atteso che a tale data è oramai chiaro l'andamento dell'esercizio ed è quindi più agevole valutare l'impatto economico e finanziario dell'operazione.

Tuttavia, fusione e scissione hanno delle tempistiche, previste dal codice civile e derogabili solo in taluni casi, che fanno sì che non è sempre possibile concludere l'intero *iter* entro la fine dell'esercizio nel quale il processo è iniziato.

Questo aspetto implica conseguenze per quanto attiene la possibile retrodatazione ai fini contabili e fiscali dell'operazione di fusione o scissione, la quale comporta diverse semplificazioni di carattere pratico.

La retrodatazione degli effetti contabili della fusione e della scissione, consentita rispettivamente dall'art. 2504-bis e dall'art. 2506-quarter c.c., incontra il solo limite dell'avvenuta approvazione, ovvero della scadenza dei termini per l'approvazione, del bilancio (anche di una sola delle società partecipanti alla fusione o alla scissione) dell'esercizio nel quale si vuol far ricadere la data di decorrenza degli effetti contabili.

In materia fiscale l'art. 172, comma 9, TUIR stabilisce, ai fini delle imposte sui redditi, la retrodatazione degli effetti della fusione possa arrivare al massimo alla data "*in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società incorporante*" (più logicamente, al di là del tenore letterale della norma, la retrodatazione fiscale è possibile al massimo fino al primo giorno dell'esercizio in corso –di ciascuna delle società fuse o incorporate o, se più prossimo, della società incorporante – alla data di efficacia civilistica dell'operazione).

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Dott. Mauro Sebastianelli



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

Ancona, 18 novembre 2024

Retrodatazione contabile della fusione (e della scissione) nel caso in cui l'atto venga stipulato nei primi mesi dell'esercizio successivo a quello a cui si vorrebbe riferire la retrodatazione

In diverse operazioni affrontate in pratica, si è posto il tema che sarebbe stata a rischio la possibilità di retrodatare, ai soli fini contabili, gli effetti di operazioni di fusione o di scissione (ovviamente solo fusioni per incorporazione e scissioni parziali in favore di società preesistenti) che rischiavano di concludersi oltre il 31.12 dell'esercizio al quale si voleva retrodatare l'operazione.

In questi casi, è stata di grande aiuto la Massima del Consiglio Notarile di Milano n.192 del 17 Novembre 2020, la quale statuisce che «è quindi possibile retrodatare gli effetti contabili della fusione e della scissione a una data che ricada in un esercizio già chiuso, purché non sia ancora stato approvato il relativo bilancio o non siano scaduti i termini per la relativa approvazione». Contrario a tale tesi è l'OIC n. 4: «la data alla quale può essere fatta risalire la retroattività contabile non può essere anteriore a quella di chiusura del precedente esercizio dell'incorporante».

ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE: 15 gennaio 2025

DATA APPROVAZIONE PROGETTO DI BILANCIO 2024: 31 marzo 2025

RETRODATAZIONE SOLI EFFETTI CONTABILI DELLA FUSIONE: 1° gennaio 2024.

Effetto pratico: si evita di redigere il bilancio 2024, non si tengono conto delle performance 2024 nell'eventuale consolidato, eventualmente non si deve redigere il consolidato 2024.

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Dott. Mauro Sebastianelli



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

Ancona, 18 novembre 2024

CASE STUDIES (III)

Scissione di un ente del terzo settore (associazione riconosciuta) in favore di altro ente del terzo settore (una fondazione).

L'istituzione del RUNTS conseguente all'introduzione del Codice del Terzo settore, porta con sé le problematiche delle operazioni straordinarie poste in essere fra ETS. L'introduzione dell'art. 42-bis c.c. ha fornito la disciplina civilistica delle suddette operazioni, rimandando, integralmente, alle disposizioni previste dal Libro V del Codice civile. Dal punto di vista fiscale, invece, non vi sono (ancora) disposizioni univoche che ne disciplinano l'imposizione diretta ed indiretta, lasciando all'interprete il compito di districarsi fra le pronunce ministeriali emanate ante introduzione del Codice.

Nella pratica professionale, è capitato di dover scindere un complesso immobiliare (un teatro) che era di proprietà di una associazione (peraltro non riconosciuta) che organizza spettacoli teatrali e corsi di teatro.

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Dott. Mauro Sebastianelli



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

Ancona, 18 novembre 2024

Scissione di un ente del terzo settore (associazione riconosciuta) in favore di altro ente del terzo settore (una fondazione).

- **Norme civilistiche applicabili:** ai sensi degli artt. 2506 e ss. del Codice Civile, così come estesi all'ambito degli enti del Terzo settore a cura dell'articolo 42-bis, c.c., *“Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili”*.
- **Rapporto di cambio:** poiché non si è in presenza di una Fondazione Beneficiaria preesistente, non si è reso necessario determinare un rapporto di cambio, mediante il raffronto tra il valore economico della quota di patrimonio netto trasferito e il valore economico del patrimonio netto della Associazione Beneficiaria.
- **Scissione asimmetrica:** trattandosi di Scissione mediante costituzione di una nuova Fondazione con criteri di attribuzione delle quote della Fondazione Beneficiaria diversi da quello proporzionale, sulla scorta della migliore prassi notarile, è stato utilizzato per analogia l'istituto della scissione asimmetrica.

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Dott. Mauro Sebastianelli



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

Ancona, 18 novembre 2024

Scissione di un ente del terzo settore (associazione riconosciuta) in favore di altro ente del terzo settore (una fondazione).

Nella scissione asimmetrica societaria la soppressione della qualità di socio nella società beneficiaria è, compensata con il conseguimento di una maggior quota di partecipazione nella scissa. Tale ultima evenienza non può configurarsi laddove l'ente scisso sia un'associazione, nella quale non è dato ravvisare una partecipazione di tipo capitalistico, che rappresenti una determinata frazione del patrimonio associativo. Nondimeno il consenso del socio dell'associazione scissa che perda la possibilità di divenire associato dell'ente beneficiario pare comunque sufficiente a consentire l'operazione in esame, trattandosi di interessi privati e disponibili (cfr. CNN, Studio n. 77-2020/I «FUSIONE E SCISSIONE DI ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E FONDAZIONI» di Federico Magliulo).

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Dott. Mauro Sebastianelli



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

Ancona, 18 novembre 2024

Scissione di un ente del terzo settore (associazione riconosciuta) in favore di altro ente del terzo settore (una fondazione).

- **Fattibilità giuridica dell'operazione:** per effetto del richiamo operato dall'art. 42-bis, c.c. è stata applicata analogicamente la disciplina delle scissioni societarie recata dal codice civile, apportando quei correttivi tipici della fattispecie (iscrizione del progetto e della delibera al RUNTS). Preventivamente, l'associazione scissa è stata «trasformata» in associazione riconosciuta facendole prendere la personalità giuridica.
- **Tematiche di carattere fiscale:** la neutralità si applica anche agli enti diversi dalle società (art. 174 TUIR) ma, nei limiti in cui siano rispettati i requisiti per le trasformazioni omogenee. In particolare, per le scissioni che coinvolgono enti non commerciali, possono emergere riflessi fiscali (in termini di emersione di plusvalori imponibili o di generazione di redditi diversi) ove l'operazione comporti:
 - il passaggio dei beni afferenti alla sfera “d'impresa” nella sfera “non commerciale”;
 - il passaggio dei beni afferenti alla sfera “non commerciale” nella sfera “d'impresa”.

Nel caso di specie, si è optato per la neutralità atteso che il bene rimaneva nella sfera non commerciale poiché utilizzato per l'attività di formazione teatrale.

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Dott. Mauro Sebastianelli



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

Ancona, 18 novembre 2024

Questions & Answers



